



Comune di Abano Terme

Provincia di Padova

ORIGINALE

Delibera N. 210
del 30/12/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI (ENTI E SOCIETA') DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E NEL "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" (GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO) - ATTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E ALLEGATI (ART. 233 BIS D.LGS. N. 267-2000 - D.LGS. N. 118-2011) - AGGIORNAMENTO ELENCHI.
----------	---

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Dicembre alle ore 19:30 presso il teatro polivalente comunale si è riunita la Giunta Comunale.

NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	COLLEG.
BARBIERATO FEDERICO	Sindaco	X		
POZZA FRANCESCO	Vice Sindaco	X		
BERTO ERMANNO	Assessore	X		
BANO GIAN PIETRO	Assessore	X		
GALLOCCIO VIRGINIA	Assessore	X		
ALLOCCA MICHELA	Assessore	X		

Assiste alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.

Sono presenti presso il teatro polivalente comunale il Sindaco Federico Barbierato e gli Assessori Francesco Pozza, Ermanno Berto, Gian Pietro Bano, Virginia Gallochio e Michela Allocca.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la Seduta.

La Giunta Comunale:

Premesso che:

- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 - alle quali tutti gli enti territoriali si conformano;
- l'articolo 11-bis di tale decreto come modificato con D.lgs. n. 126/2014 e il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4), che ne disciplina le modalità operative e prevede la redazione, da parte dell'ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel predetto principio.

Preso atto che, in sintesi, il D.lgs. n. 118/2011 prevede che gli enti territoriali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "**Gruppo Amministrazione Pubblica**".

Preso atto altresì che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A. gli enti, le aziende e le società che compongono il "**Gruppo Amministrazione Pubblica**";
- B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo, compresi nel "**Gruppo Bilancio consolidato**" (cd "**Perimetro di Consolidamento**").

Rilevato che:

- ✓ i predetti due elenchi e relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e che l'elenco degli enti facenti parte del "**Gruppo Amministrazione Pubblica**" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel "**Gruppo Bilancio consolidato**" al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio

riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

- ✓ l'Amministrazione pubblica Capogruppo inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

- 1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
- 2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

Considerato che costituiscono componenti del “**Gruppo Amministrazione Pubblica**” i soggetti economici di seguito evidenziati, tenuto conto che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono state considerate le società quotate (si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 1-comma 2-lettera b) del D. lgs. n. 118/2011 in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter del D. lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante; l'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalentemente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;
- 3) gli **enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Atteso che, ai fini dell'inclusione nel "**Gruppo Amministrazione pubblica**", non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società; che il Comune di Abano Terme, con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 25/09/2017, ha proceduto alla ricognizione di tutte le partecipate possedute al 23/09/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 intitolato "Revisione straordinaria delle partecipazioni" e che l'unica partecipazione azionaria, alla data della ricognizione risultava di n. 1788 azioni ordinarie della Società H.E.R.A. S.p.A. - Holding Energia Risorse Ambiente - Società quotata sul Mercato, partecipazione "dismessa" con atto del Commissario Straordinario n. 70 del 30/03/2017 (effettivamente alienata in data 25/05/2017) e che, pertanto, per l'annualità 2022 l'Ente non presenta assetto partecipativo in Società di capitali.

Richiamato l'atto di Consiglio Comunale n. 66 del 06/12/2021 ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni in Società possedute dal Comune di Abano Terme ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2020 - individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare", e il successivo atto del Consiglio Comunale di revisione delle partecipazioni al 31/12/2021 in corso di approvazione, dai quali si evince che l'Ente non detiene partecipazioni oggetto di procedura di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica".

Che l'Ente, per l'annualità 2022, presenta assetto partecipativo nei seguenti Enti strumentali:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali:	-----
Enti strumentali controllati:	-----
Enti strumentali partecipati:	Consiglio di Bacino "Bacchiglione"
	Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" (B.P.A.)
	Consiglio di Bacino "Padova Centro" <i>sostituisce ex lege il:</i>
	Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti Bacino "Padova Due"
	Consorzio Energia Veneto
	Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica "Terme e Colli Euganei"
Società controllate:	-----
Società partecipate:	-----

Considerato altresì che ai fini dell'inclusione nel perimetro di consolidamento, in ottemperanza al punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, gli enti (Organismi ed Enti strumentali controllati e partecipati) e le società del gruppo compresi nel "**Gruppo Amministrazione Pubblica**" possono non essere inseriti nel "**Perimetro di consolidamento**" (**Gruppo Bilancio Consolidato**) nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

[...] Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento [...].

In presenza di patrimonio netto negativo l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, **sono considerate irrilevanti** e non oggetto di consolidamento le **quote di partecipazioni inferiori all'1 per cento** del capitale della società partecipata (o, per analogia, dell'Organismo partecipato) purché non affidatario di un servizio diretto;

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate; i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Visto il DM dell'11 agosto 2018 che sancisce "a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione".

Valutato e preso atto che:

- ✓ occorre deliberare il perimetro di consolidamento entro la fine del corrente anno per identificare gli ipotetici soggetti che concorreranno alla stesura del bilancio consolidato per l'esercizio 2022;
- ✓ il computo della "irrilevanza per dati economico-patrimoniali" dovrà essere fatto sui dati contabili in possesso dell'ente e che i medesimi sono riferibili all'annualità 2021;
- ✓ per il Consiglio di Bacino "Padova Centro" non risultano ancora disponibili i dati del Rendiconto 2021 necessari per valutare la rilevanza; nelle more di quanto sopra, si ritiene opportuno l'inserimento nel Perimetro di Consolidamento, rimandando la

verifica dei requisiti e quindi la conferma o meno dell'inclusione nel Perimetro stesso, all'atto della redazione del Bilancio consolidato 2022.

Tenuto conto che al fine di definire, per l'esercizio 2022, il "**Perimetro di consolidamento**" degli Organismi strumentali partecipati del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Abano Terme" (con riferimento ai rendiconti/bilanci 2021, gli unici disponibili alla data attuale) - aggiornando conseguentemente il relativo elenco - i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2021 della Capogruppo, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 in data 26/04/2022 ad oggetto "Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 2021", modificati a seguito deliberazione di Giunta n. 36 del 14/07/2022 avente oggetto "Rendiconto dell'esercizio finanziario 2021 - modifica nella composizione del risultato di amministrazione 2021 per recepire gli esiti della certificazione relativa al "fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali anno 2021" (art. 39, co. 2, dl 104-2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - art. 106 dl 34-2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77", ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Comune di Abano Terme		Criterio irrilevanza: 3% - sommatoria irrilevanza singoli bilanci: 10%
Parametri		
Totale attivo	96.172.909,77	9.617.290,98
Patrimonio netto	73.548.777,40	7.354.877,74
Ricavi caratteristici	21.794.385,18	2.179.438,52

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale di A) "Componenti positivi della gestione" e che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle stabilite.

Rilevato altresì che:

- ✓ il comma 3 dell'art. 11-ter del D.lgs. n. 118/2011 stabilisce che gli enti strumentali sono distinti e ricompresi nelle tipologie corrispondenti alle missioni del bilancio (dell'ente capogruppo);
- ✓ il comma 3 dell'art. 11-quater del D.lgs. n. 118/2011 stabilisce che le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali;
- ✓ il comma 2 dell'art. 11-quinquies del D.lgs. n. 118/2011 stabilisce che le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli Organismi strumentali partecipati del "Gruppo Amministrazione Pubblica" da inserire nel "Perimetro di consolidamento" (Gruppo Bilancio Consolidato) - secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile 4/4 - e verificato che, in base alle suddette nuove soglie di irrilevanza economico-patrimoniale o all'1% di partecipazione, così come previsto dalle norme vigenti, nel rispetto del combinato disposto del criterio della "rilevanza" ottemperato con il criterio della "significatività" e sulla base dei rispettivi bilanci d'esercizio dei soggetti partecipati riferiti ove possibile all'ultimo bilancio disponibile, per le ragioni espresse in premessa, sono inclusi nel "Perimetro di consolidamento":

1. **Consiglio di Bacino "Bacchiglione"**: quota di partecipazione (2022) nella misura dell'1,766%;
2. **Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" (B.P.A.)**: quota di partecipazione (2022) nella misura del 5,09%;

Soggetto	Totale attivo	Totale attivo Capogruppo	% su Capogruppo (Comune)	Patrimonio netto	Patrimonio netto Capogruppo	% su Capogruppo (Comune)	Ricavi caratteristici	Ricavi caratteristici Capogruppo	% su Capogruppo (Comune)
Consiglio di Bacino "Bacchiglione"	2.164.153,48	96.172.909,77	2,25%	1.777.292,11	73.548.777,40	2,42%	597.049,00	21.794.385,18	2,74%
Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" (B.P.A.)	558.983,80	96.172.909,77	0,58%	312.370,20	73.548.777,40	0,42%	1.160.298,45	21.794.385,18	5,32%

3. **Consiglio di Bacino "Padova Centro"**: quota di partecipazione (2022) nella misura 7,43%.

mentre ne sono esclusi:

- **Consorzio Energia Veneto C.E.V.** (irrilevanza del valore della partecipazione, inferiore all'1% e non titolare di affidamento diretto di servizi): quota di adesione pari allo 0,09%, Organismo a totale partecipazione pubblica, costituito da aggregazione di Enti pubblici ma non titolare di affidamento diretto di servizi da parte dei Componenti del Gruppo;
- **Organizzazione di Gestione della Destinazione turistica "Terme e Colli Euganei"** (irrilevanza economico-patrimoniale in quanto attualmente privo di struttura amministrativa): costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2016 con la quale è stato altresì approvato il protocollo d'Intesa finalizzato alla costituzione di tale Organismo; lo stesso è previsto dall'art. 9 della Legge regionale del Veneto n. 11/2013. Ad oggi si concreta in un mero tavolo di confronto che sceglierà successivamente la veste giuridica più adatta al perseguimento dei fini demandatigli, come da previsione della relativa Legge istitutiva;

dando atto che il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti Bacino "Padova Due" è stato sostituito nelle sue funzioni dal Consiglio di Bacino "Padova Centro";

Ritenuto pertanto necessario aggiornare e formalizzare, come di seguito, gli elenchi degli Enti/Organismi da considerare nel "**Gruppo Amministrazione pubblica**" - **Elenco A:**

Tipologia		Denominazione	Missione bilancio
Organismi strumentali:	Nessuno		---
Enti strumentali controllati:	Nessuno		---
Enti strumentali partecipati:	Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" (B.P.A.)		5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
	Consiglio di Bacino "Bacchiglione"		9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	Consiglio di Bacino "Padova Centro" <i>sostituisce ex lege il:</i>		9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti Bacino "Padova Due"		
Società controllate:	Nessuna		---
Società partecipate:	Nessuna		---

e nel "**Perimetro di consolidamento**" (Gruppo Bilancio Consolidato) - **Elenco B:**

Elenco degli Enti Organismi componenti il "Gruppo Amministrazione pubblica" del Comune di Abano Terme oggetto di consolidamento nel Bilancio consolidato anno 2022	
<i>Ente/Organismo/Società</i>	<i>Metodo consolidamento</i>
Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" (B.P.A.)	proporzionale
Consiglio di Bacino "Bacchiglione"	proporzionale
Consiglio di Bacino "Padova Centro"	proporzionale

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, mediante due separate votazioni, di cui una in merito all'atto e l'altra per conferire allo stesso l'immediata eseguibilità

DELIBERA:

- di approvare, per quanto esposto nelle premesse del presente Atto e che si intendono qui integralmente riportate:
 - ✓ l'elenco A degli Enti/Organismi/Società del "**Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Abano Terme**";

✓ l'**elenco B** degli Enti/Organismi/Società ricompresi nel "**Perimetro di consolidamento**" (**Gruppo bilancio consolidato**), fatti salvi i casi di irrilevanza previsti dal principio contabile 3.1 di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. n. 118/2011

in allegato unico al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Responsabile economico-finanziario di trasmettere il presente Atto ai soggetti ricompresi nell'**elenco A**) e all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente;
3. di dare atto che i due elenchi di cui al punto 1. sono soggetti ad aggiornamento annuo, con riferimento al rispettivo bilancio consolidato, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale **entro il trenta settembre di ogni anno**;
4. di pubblicare il presente Atto nel sito istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Area 13 "Bilanci" - 5. 13E "Bilancio consolidato".

Dopodiché delibera

di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 essendo lo stesso propedeutico alla complessa istruttoria di approvazione del Bilancio consolidato dell'esercizio 2022 e all'obbligo di inviarlo, unitamente agli allegati previsti, alla B.D.A.P. (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) entro 30 giorni dall'approvazione.

Elenco A: "Gruppo Amministrazione pubblica"

Tipologia	Denominazione	Missione bilancio
Organismi strumentali:	Nessuno	---
Enti strumentali controllati:	Nessuno	---
Enti strumentali partecipati:	Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" (B.P.A.)	5. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
	Consiglio di Bacino "Bacchiglione"	9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	Consiglio di Bacino "Padova Centro" <i>sostituisce ex lege il:</i>	9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
	<i>Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti Bacino "Padova Due"</i>	
Società controllate:	Nessuna	---
Società partecipate:	Nessuna	---

Elenco B: "Perimetro di consolidamento"

Elenco degli Enti Organismi componenti il "Gruppo Amministrazione pubblica" del Comune di Abano Terme oggetto di consolidamento nel Bilancio consolidato anno 2022	
<i>Ente/Organismo/Società</i>	<i>Metodo consolidamento</i>
Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" (B.P.A.)	proporzionale
Consiglio di Bacino "Bacchiglione"	proporzionale
Consiglio di Bacino "Padova Centro"	proporzionale



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 -
INDIVIDUAZIONE COMPONENTI (ENTI E SOCIETA') DA INCLUDERE NEL
"GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E NEL "PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO" (GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO) - ATTO
PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E
ALLEGATI (ART. 233 BIS D.LGS. N. 267-2000 - D.LGS. N. 118-2011) -
AGGIORNAMENTO ELENCHI.**

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

PARERE FAVOREVOLE

- in ordine alla regolarità tecnica;

Data, 19.12.2022

IL DIRIGENTE

Rossella MENIN

- in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

Data, 19.12.2022

IL DIRIGENTE

Rossella MENIN



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

FEDERICO BARBIERATO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
